

COMUNE DI COURMAYEUR
Vallée d'Aoste
Viale Monte Bianco, 40
11013 COURMAYEUR
C.F. e P.I. 00103330072



COMMUNE DE COURMAYEUR

Vallée d'Aoste

Municipio tel 0165/831311
Fax 0165/831312

internet: www.comune.courmayeur.ao.it
e-mail: info@comune.courmayeur.ao.it

ORDINANZA N.5852 del 07/06/2025

OGGETTO: RUMORI MOLESTI E ATTIVITA' EDILIZIA – ESTATE 2025 E INVERNO 25/26

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;
- la Legge Regionale, n. 9/2006 e la D.G.R. 3355/2006 in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- il piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n. 33/2014;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6, 7 del Codice della Strada e l'art. 7 del Regolamento di esecuzione;
- la Legge Regionale n. 6 del 15/05/2017, Sistema Autonomie locali in Valle d'Aosta;
- il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO:

- della vocazione turistica del comune di Courmayeur, è necessario salvaguardare la quiete pubblica limitando nel corso della stagione turistica l'emissione di rumori molesti derivanti dall'esecuzione dei lavori edili;
- dell'organizzazione del SII, attualmente in fase di transizione verso SEV;
- dell'incremento del traffico veicolare e pedonale dovuto all'aumento della presenza sul territorio comunale dei turisti;
- dell'interferenza tra l'attività in oggetto e il servizio di sgombero neve;

RITENUTO quindi necessaria una regolamentazione delle attività in oggetto;

DISPONE

su tutto il territorio comunale (con l'eccezione della SS 26 DIR),

- a) è fatto divieto di eseguire ogni tipo di lavoro/ attività edile - a titolo esemplificativo: demolizioni, scavi, movimentazione inerti, getti di cemento, rotture di manto stradale, transito sulle strade comunali di mezzi da cantiere superiori ai 35 quintali – nei seguenti periodi:
 - dal 1/8 al 31/8
 - dal 5/12 all'8/12 e dal 24/12 al 6/01
 - dal 13 al 17 febbraio (carnevale)
 - dal 3 al 6 aprile (Pasqua)
 - nelle giornate di sabato, domenica e festivi.
- a) è fatto divieto di eseguire attività rumorose – comprese quindi le attività di cui al punto precedente e l'attività di eltrasporto - dalle ore 18h00 alle ore 8h30 e dalle 12h30 alle 15h00 (l'attività rumorosa è quindi consentita dalle 8h30 alle 12h30 e dalle 15h00 – 18h00):
 - dall'11/07 al 15/09
 - nelle giornate di sabato, domenica e festivi.
 - negli altri giorni dell'anno, prima delle 7h30 e dopo le 20h00

- b) è fatto divieto di eseguire scavi e demolizioni e transito sulle strade comunali di mezzi da cantiere superiori ai 35 quintali (ad eccezione dei mezzi impegnati nei getti)
 - dal 15/7 al 10/9
 - dal 20/11 al 28/2
 - nelle giornate di sabato, domenica e festivi. Venerdì dalle 14h00
 - negli altri giorni dell'anno, prima delle 7h30 e dopo le 20h00
- c) è fatto divieto di eseguire getti:
 - dal 20/7 al 31/8
 - dall'1/12 al 28/2
 - nelle giornate di sabato, domenica e festivi
 - negli altri giorni dell'anno, prima delle 7h30 e dopo le 20h00

DISPONE INOLTRE

- i. la deroga senza alcuna condizione ai suddetti divieti per i mezzi impiegati in lavori e servizi comunali (appaltati o effettuati direttamente) e per il Trasporto Pubblico Locale;
- ii. Possono essere richieste, con congruo anticipo, apposite deroghe che saranno valutate di concerto con l'UTG e la PL, considerando le motivazioni delle stesse (tra cui l'improrogabilità intervento per ragioni di interesse pubblico) e la possibilità di ridurre il disagio alla viabilità e rischi per le infrastrutture, in ragione della localizzazione degli interventi e alle procedure proposte.
- iii. ai mezzi superiori ai 35 quintali diretti fuori dal territorio comunale per consegne o lavori è consentito il transito sulle strade comunali, in deroga alle suddette prescrizioni a, b e c, previa richiesta annuale al Comando di PL, indicante il percorso che si intende percorrere. Ad eccezione dello sgombero neve e di casi eccezionali non sarà comunque consentito il transito sabato, domenica e i giorni festivi;
- iv. In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del Codice Penale, si applica una sanzione, ai sensi della Legge n. 689/1981, da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00 e a seconda dei casi verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada.
- v. Durante i suddetti periodi sono sospese tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di opere edili ed alla posa di allacciamenti o reti nel sottosuolo delle aree stesse.
- vi. La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.
- vii. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR VdA nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo dell'ordinanza.

IL SINDACO
F.to Roberto ROTA

AG

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Courmayeur. Responsabile: RIENTE Davide (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.